

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

22.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 18 LUGLIO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi. (<i>Modificato dal Senato</i>) (1469-B)	207
PRESIDENTE — NANNINI, <i>Sottosegretario di Stato</i> , GERINI.	
Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana, danneggiate dalle operazioni di guerra (1506) .	209
VEZZANI, <i>Relatore</i> , — PRESIDENTE, MORETTI GIUSEPPE, GOTTARDI, DALL'ORTO.	
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):	
Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da conferirsi agli ammassi nella campagna 1941-42 (1503) . . .	207

La riunione comincia alle 10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, Nannini).

PRESIDENTE avverte che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali Ferroldi Antonisi de Rosa, Pareschi e Rojatti e in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Baraldi, Chiari, Cocceani, Fancello, Michelini di S. Martino, Orlandini, Pottino di Capuano e Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

ATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che è stato autorizzato a partecipare alla riunione, a norma dell'articolo 31 del regolamento; il Consigliere nazionale Pavoncelli.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Integrazione di prezzo e premi per i cereali e le fave da concedersi all'ammasso nella campagna 1941-42. (1503)

PRESIDENTE avverte che, in seguito a richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'esame del disegno di legge predetto è rinviato ad altra riunione.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi. (*Modificato dal Senato*) (1469-B)

PRESIDENTE, in assenza del relatore Chiari, rileva che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Commissione, è stato modificato dalla Commissione legislativa dell'agricoltura del Senato negli articoli 2 e 9.

L'articolo 2, quarto comma, stabilisce che non debbano essere concessi all'ammasso i vinnaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. La Commissione del Senato ha aggiunto:

« Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

« L'esonero è concesso dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'Ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato.

« Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori ».

L'articolo 9, primo comma, stabilisce che i semi oleosi di cui al primo comma dell'articolo 2 possono essere ceduti dall'ammasso agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La Commissione del Senato ha aggiunto: « il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del quarto comma dell'articolo 2 ».

Pone in discussione l'articolo 2 nel testo emendato dal Senato.

ART. 2.

A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che vengano successivamente indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, prodotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.

L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.

Le sezioni fibre tessili dei consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.

Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi

destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

L'esonero è concesso dagli uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O., sentito l'Ispettore agrario provinciale, cui spetta accertare l'idoneità del prodotto alla speciale destinazione, rilasciandone apposito certificato.

Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Avverte che il camerata Gerini ha presentato i seguenti due emendamenti a quest'articolo:

Al terz'ultimo comma sostituire: L'esonero è concesso dall'A. N. C. P. E. O. in base alle proposte che gli Uffici provinciali competenti territorialmente formuleranno.

Al penultimo comma, aggiungere in fine le parole: nella misura che sarà stabilita dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. sentito il parere dell'Ispettore agrario provinciale.

GERINI fa presente che i suoi emendamenti sono così chiari che non hanno bisogno di illustrazione.

Propone che, per concordanza coi suoi emendamenti, nel secondo periodo del quarto comma del testo del Senato siano sostituite alle parole « ottenuto dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. » le altre « ottenuto dall'A. N. C. P. E. O. ».

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*, dichiara di accettare gli emendamenti proposti dal camerata Gerini, anche per il successivo articolo 9, poichè essi sono intesi a disciplinare in modo unitario, a mezzo dell'ufficio centrale dell'A. N. C. P. E. O., la concessione degli esoneri dei semi oleosi destinati alla selezione e a lasciare agli uffici provinciali la determinazione della misura delle quantità di semi occorrenti ai bisogni aziendali; e mirano inoltre ad assicurare un migliore controllo, a mezzo dell'A. N. C. P. E. O., sulla destinazione dei semi oleosi selezionati per semente.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato, con le modificazioni proposte dal camerata Gerini.

(È approvato).

Pone in discussione l'articolo 9 nel testo emendato dal Senato:

ART. 9.

I semi oleosi di cui al primo comma dell'articolo 2 possono essere ceduti dall'ammasso agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'articolo 2.

Tutti i frutti ed i semi oleosi destinati alla spremitura sono ceduti dall'ammasso alle industrie spremitrici, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, ovvero, per quanto riguarda il seme di ricino, col Ministero della aeronautica. I frutti e i semi oleosi destinati ad uso diverso dalla spremitura, saranno ceduti dall'ammasso secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle Corporazioni.

I prezzi di cessione dei semi e frutti destinati alla spremitura sono annualmente stabiliti, franco magazzino ammasso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

Avverte che il camerata Gerini ha presentato il seguente emendamento, che è accettato dal Governo:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

I semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento, dovranno essere distribuiti per la semina secondo le norme che saranno fissate dall'A. N. C. P. E. O. ai fini di consentire il controllo sulla effettiva destinazione di essi.

Pone a partito l'articolo 9 nel testo modificato dalla Commissione del Senato con l'aggiunta proposta dal camerata Gerini.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra. (1506)

VEZZANI, *Relatore*, rileva che col disegno di legge in esame, in modo affatto analogo a quello già seguito con ottimi risultati per la frontiera occidentale, il Ministero provvede per le perdite di bestiame che si sono verificate sulla frontiera orientale.

Nei casi, in cui viene dichiarata la guerra ad uno Stato straniero confinante, le zone di frontiera immediatamente vicine alla linea di confine vengono sgomberate dalla popolazione civile, la quale, se può, porta con sé il bestiame, o altrimenti lo vende sul posto, o lo cede alle autorità militari che lo requisiscono e macellano. In questo modo si ha sempre una perdita di capitale-bestiami, perdita che è stata abbastanza rilevante sulla frontiera occidentale e anche maggiore sulla frontiera orientale. Lungo quest'ultima sono rimaste di recente danneggiate le provincie di Gorizia, di Fiume e di Trieste. Contemporaneamente è avvenuto un fenomeno analogo nella provincia di Lubiana: anche il Governo jugoslavo di allora ha fatto sgomberare le popolazioni e il bestiame, e quindi ha notevolmente impoverito il patrimonio zootecnico della regione.

Si tratta ora di ricostituire al più presto possibile il bestiame che è andato perduto in dette zone. I provvedimenti che vengono proposti dal Governo, con saggia opportunità, sono rivolti a concedere a favore degli agricoltori un contributo che può variare sino ad un massimo del 50 per cento per l'acquisto di nuovo bestiame, il quale sarà fornito per mezzo di speciali raduni, e sarà scelto, acquistato e distribuito sotto la direzione di una Commissione presieduta dall'ispettore agrario della rispettiva provincia, e di cui faranno parte vari rappresentanti degli agricoltori. La somma stanziata per i contributi ammonta a cinque milioni.

È opportuno tenere presente che, in questa ricostituzione del bestiame — come dice la stessa relazione ministeriale —, si avrà speciale riguardo anche alle particolari esigenze per il miglioramento del patrimonio zootecnico. Ciò è avvenuto sul fronte occidentale, dove si è provvidamente sostituita in alcune zone la cosiddetta razza « tarina » locale, del resto poco diffusa, con la nostra « valdo-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

stana », indubbiamente migliore. Anche nelle zone orientali si vedrà da parte degli Ispettorati quali sostituzioni possano farsi e si sceglierà il bestiame migliore.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

ART. 3.

Alla concessione dell'abbuono per le provincie di Trieste, Fiume e Gorizia sarà provveduto in base a conforme decisione di una Commissione composta: dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente; da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario federale e dal Direttore della sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Nella istruttoria per la concessione dell'abbuono la Commissione ha facoltà di esperire le indagini che riterrà opportune sulla esistenza del requisito di cui al secondo comma del precedente articolo.

La concessione dell'abbuono, rimane, comunque, subordinata alle condizioni che l'interessato non abbia, per lo stesso bestiame, per il quale usufruisce dell'abbuono, goduto di alcun indennizzo per eventuali danni di guerra.

A questo fine, a corredo della ricevuta dell'abbuono, dovrà essere allegata una dichiarazione della Intendenza di finanza attestante la esistenza di tale condizione.

Dell'ammontare dell'abbuono concesso ai singoli danneggiati sarà pure, a cura del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, data comunicazione alla stessa Intendenza, perchè ne tenga conto agli effetti della liquidazione di eventuali danni di guerra.

Per la provincia di Lubiana, in luogo della Commissione di cui al comma 1° del presente articolo, nonchè agli adempimenti previsti nei commi 4° e 5° provvederà l'Alto Commissario per la provincia medesima.

Avverte che al primo comma di questo articolo il camerata Moretti Giuseppe propone di aggiungere, dopo le parole « dal Segretario federale », le altre « da un rappresentante dell'Unione fascista degli agricoltori, da un rappresentante dell'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ».

MORETTI GIUSEPPE fa presente che, trattandosi di interessi degli agricoltori, è bene che della Commissione prevista dall'articolo 3 facciano anche parte i rappresentanti delle categorie interessate: da ciò la sua proposta di emendamento.

Osserva, tuttavia, che non essendovi ancora nella provincia di Lubiana l'ordinamento corporativo, e quindi le rappresentanze sindacali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, sarebbe più opportuno di emanare per detta provincia un provvedimento speciale, stralciando una congrua parte dei cinque milioni per metterla a disposizione di quell'Alto Commissario, che, con responsabilità propria, agirebbe all'infuori delle organizzazioni che ivi non esistono.

GOTTARDI ritiene che si potrebbe ovviare al fatto della mancanza delle organizzazioni sindacali nella provincia di Lubiana, sostituendo alle parole dell'emendamento del camerata Moretti Giuseppe le seguenti: « da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura ».

DALL'ORTO crede più opportuno che si dica: « da un rappresentante degli agricoltori, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori; da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ».

MORETTI GIUSEPPE e GOTTARDI aderiscono.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 3 con l'emendamento Moretti modificato nella forma proposta dal camerata Dall'Orto.

(È approvato l'articolo 3 emendato — Si approvano anche gli articoli 4 e 5).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 10.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Disciplina della produzione e dell'utilizzazione dei semi oleosi. (1469-B)

ART. 1.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite la Confederazione fascista degli agricoltori, la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e la Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, stabilisce annualmente la superficie da destinare, in ciascuna provincia, alla produzione di semi e frutti oleosi.

Gli agricoltori che intendono produrre tali semi e frutti, debbono munirsi della relativa licenza di coltivazione, facendone richiesta all'Ufficio provinciale dell'Associazione Nazionale Coltivatori Piante Erbacee Oleaginose (A. N. C. P. E. O.), il quale provvede al rilascio delle licenze stesse, fino a copertura delle superfici assegnate ad ogni provincia.

ART. 2.

A partire dal raccolto 1941, tutti i semi e frutti oleosi, esclusi i semi di senape, che vengano successivamente indicati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, prodotti nel Regno, devono essere denunciati, entro i termini che saranno stabiliti nel decreto stesso, agli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. e conferiti agli ammassi da essi gestiti.

L'obbligo della denuncia e del conferimento spetta al produttore ed a chiunque abbia titolo per disporre dei semi e frutti oleosi.

Le Sezioni fibre tessili dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura denunceranno e terranno a disposizione dell'ammasso, istituito con la presente legge, i semi del cotone e della canapa ad essi conferiti, eccedenti il fabbisogno delle semine e destinati alla spremitura.

Fermo restante l'obbligo della denuncia di cui ai commi 1 e 2, non debbono essere

conferiti all'ammasso i vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, residuati in aziende già fornite di impianti per la spremitura dell'olio. Possono essere esonerati dal conferimento all'ammasso i semi oleosi destinati alla selezione per semente, prodotti da chi abbia ottenuto dall'A. N. C. P. E. O. speciale licenza di coltivazione per produzione di semi oleosi da destinare alla riproduzione.

L'esonero è concesso dall'A. N. C. P. E. O. in base alle proposte che gli Uffici provinciali competenti territorialmente formuleranno.

Sono esonerate dall'obbligo del conferimento all'ammasso anche le quantità necessarie ai bisogni aziendali degli agricoltori, nella misura che sarà stabilita dagli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. sentito il parere dell'Ispettore agrario provinciale.

Sono esonerati dall'obbligo della denuncia e del conferimento i detentori di piccoli quantitativi di vinaccioli, germi di granoturco, semi di pomodoro, pula di riso, secondo le norme che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Per il seme del tabacco restano in vigore le disposizioni della legge organica sul monopolio dei tabacchi 21 gennaio 1929-VII, n. 67, che ne attribuisce la disciplina e il controllo all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Il piano di riparto alla industria della spremitura per il seme di tabacco è stabilito di concerto tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e l'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

ART. 4.

Per l'importazione e per l'esportazione dei semi oleosi il Ministero degli scambi e delle valute procede sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

L'ammasso dei semi e dei frutti oleosi è gestito, secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura, la quale si avvale dell'Associazione nazionale Coltivatori Pianta Erbacee Oleaginose (A. N. C. P. E. O.).

Gli Uffici provinciali dell'A. N. C. P. E. O. rispondono del prodotto ricevuto, della sua conservazione e del pagamento del prezzo dovuto ai conferenti.

Le spese generali di gestione dell'ammasso, comprese quelle dei servizi centrali, nonché le spese relative al ricevimento, alla conservazione, custodia, assicurazione, prima lavorazione e trasporto del prodotto e al finanziamento dell'ammasso sono a carico dei conferenti.

La sgusciatura del ricino non può avvenire che presso centri istituiti o controllati dall'A. N. C. P. E. O.

ART. 6.

All'atto del conferimento dei prodotti, il conferente riceve dall'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. un bollettino di consegna contenente l'indicazione della quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito, e percepisce dall'Ente stesso, nella misura stabilita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un anticipo sul relativo prezzo, salvo la liquidazione finale prevista dall'articolo 11.

ART. 7.

Allo scopo di assicurarsi i mezzi occorrenti per pagare gli anticipi dovuti ai conferenti e per far fronte alle spese di gestione, l'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. ha facoltà di cedere in garanzia il prodotto agli Istituti di credito finanziatori.

Le relative operazioni di finanziamento sono assistite da privilegio sui prodotti ammassati e sul ricavo della loro vendita: tale privilegio ha grado immediatamente successivo a quello previsto, per i prestiti agrari di conduzione, dall'articolo 8 comma 1° del Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e successive modificazioni.

La girata delle cambiali, rappresentanti i crediti così privilegiati, produce anche il trasferimento del privilegio.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sul prodotto soggetto all'obbligo del conferi-

mento all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo che la gestione d'ammasso deve pagare al conferente. A tale scopo i creditori debbono notificare i loro diritti all'Ente ammassatore.

ART. 8.

L'Ufficio provinciale dell'A. N. C. P. E. O. deve versare all'Istituto finanziatore il ricavato delle vendite effettuate, a mano a mano che esse hanno luogo, ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni dall'Istituto di emissione o da altri, in corrispondenza delle anticipazioni concesse all'Ufficio provinciale della A. N. C. P. E. O. deve decurtare ed estinguere tali sovvenzioni a mano a mano che incassa il ricavato delle vendite dei prodotti ammassati.

ART. 9.

I semi oleosi di cui al primo comma dell'articolo 2 possono essere ceduti dall'ammasso agli agricoltori per la semina ai prezzi fissati annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale stabilirà altresì annualmente i prezzi dei semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento all'ammasso a norma del 4° comma dell'articolo 2.

I semi oleosi selezionati, esclusi dall'obbligo del conferimento, dovranno essere distribuiti per la semina secondo le norme che saranno fissate dall'A. N. C. P. E. O. ai fini di consentire il controllo sulla effettiva destinazione di essi.

Tutti i frutti ed i semi oleosi destinati alla spremitura sono ceduti dall'ammasso alle industrie spremitrici, secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle corporazioni, ovvero, per quanto riguarda il seme di ricino, col Ministero della aeronautica. I frutti e i semi oleosi destinati ad uso diverso dalla spremitura, saranno ceduti dall'ammasso secondo un piano di riparto predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero delle corporazioni.

I prezzi di cessione dei semi e frutti destinati alla spremitura sono annualmente stabiliti, franco magazzino ammasso, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 10.

I documenti, gli atti e le quietanze relative alle operazioni di ammasso, svolte fra conferenti, enti centrali e provinciali gestori, enti depositari ed Istituti finanziatori, sono esenti dalle tasse e dalle imposte indirette sugli affari; fatta eccezione per le cambiali, che restano soggette alla normale tassa di bollo, e per l'imposta generale sulla entrata, qualora essa sia dovuta.

ART. 11.

La gestione dell'ammasso si chiude al 30 aprile di ogni anno ed i prodotti e sottoprodotti eventualmente non venduti a tale data, entrano a far parte dell'ammasso dell'anno successivo.

L'A. N. C. P. E. O. presenta alla Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura la documentazione delle spese per i servizi centrali di ammasso e la proposta della loro ripartizione fra le varie provincie, che deve essere approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Sulla base delle spese sostenute e dei prezzi realizzati dalla vendita dei prodotti ammassati, l'A. N. C. P. E. O. redige entro il 31 luglio di ogni anno per ciascuna provincia, separatamente per ciascun genere di frutti o di semi ammassati, il rendiconto della gestione, e lo rimette alla Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, che lo invia per l'approvazione definitiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'approvazione ministeriale i rendiconti sono esecutivi e l'A. N. C. P. E. O. procede alla finale ripartizione del netto ricavo della gestione fra i conferenti.

ART. 12.

I contratti stipulati in difformità delle disposizioni della presente legge sono nulli.

Le contravvenzioni possono essere accertate anche dal personale della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura e dell'A. N. C. P. E. O. che sia munito di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 13.

Resta abrogato il Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 236, sulla disciplina della coltivazione delle piante del ricino.

Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra. (1506)

ART. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, per la concessione di contributi intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra.

Alla erogazione della somma a favore dei conduttori di aziende agricole, si provvederà mediante la concessione di un contributo, pari alla somma suddetta, a favore del settore della zootecnia della Federazione Nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

ART. 2.

Il settore della zootecnia procederà all'acquisto di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino di razze miglioratrici e alla cessione di esso con l'abbuono massimo del 50 per cento.

Farà perciò luogo alla raccolta delle prenotazioni da parte dei conduttori di aziende agricole, i quali abbiano subito danni nella consistenza del bestiame in conseguenza delle operazioni belliche, e alla organizzazione di appositi raduni nelle località di produzione. Le prenotazioni saranno accompagnate da una dichiarazione dell'Autorità comunale dalla quali risulti concorrere, nel richiedente, la condizione anzidetta.

ART. 3.

Alla concessione dell'abbuono per le provincie di Trieste, Fiume e Gorizia sarà provveduto in base a conforme decisione di una Commissione composta: dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente; da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal Segretario Federale; da un rappresentante degli agricoltori, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori; da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dal Direttore della sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Nella istruttoria per la concessione dell'abbuono la Commissione ha facoltà di esperire le indagini che riterrà opportune sulla esistenza del requisito di cui al secondo comma del precedente articolo.

La concessione dell'abbuono, rimane, comunque, subordinata alle condizioni che l'interessato non abbia, per lo stesso bestiame, per il quale usufruisce dell'abbuono, goduto di alcun indennizzo per eventuali danni di guerra.

A questo fine, a corredo della ricevuta dell'abbuono, dovrà essere allegata una dichiarazione della Intendenza di finanza attestante la esistenza di tale condizione.

Dell'ammontare dell'abbuono concesso ai singoli danneggiati sarà pure, a cura del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, data comunicazione alla stessa Intendenza, perchè ne tenga conto agli effetti della liquidazione di eventuali danni di guerra.

Per la provincia di Lubiana, in luogo della Commissione di cui al comma 1° del presente articolo, nonchè agli adempimenti previsti nei

commi 4° e 5° provvederà l'Alto Commissario per la provincia medesima.

ART. 4.

Il programma tecnico e finanziario della iniziativa, comprendente altresì le spese di organizzazione, verrà formulato dal settore della zootecnia di cui innanzi, e sarà sottoposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione. Allo stesso Ministero spetterà il controllo sullo svolgimento delle varie operazioni, nonchè l'approvazione, in via amministrativa, del relativo conto finale.

ART. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura e per le foreste dell'esercizio 1941-42, occorrenti in dipendenza della presente legge.